



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

26300-2019

PREVIDENZA
ALTRO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 12641/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 26300

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Rep. Q.I.

Ud. 12/06/2019

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12641-2014 proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
 GLI INFORTUNI SUL LAVORO (omissis) , in persona del
 Direttore Centrale Prestazioni Dott. (omissis)
 (omissis) , elettivamente domiciliato in i (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 ((omissis) (UFFICI AVVOCATURA INAIL), che lo rappresenta
 e difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

2019

1319

- **ricorrente** -

contro

(omissis) SPA in persona del suo

L.R.

Procuratore Dott.ssa (omissis)
elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 264/2013 della CORTE D'APPELLO
SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2019 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbiti
il 2° e il 3°;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

udito l'Avvocato (omissis) per delega orale;

I FATTI DI CAUSA

1. - A seguito di un sinistro stradale avvenuto nel 1987 tra una autovettura Land Rover, di proprietà e condotta da (omissis), assicurata con la (omissis) s.p.a., su cui viaggiava quale terzo trasportato il fratello convivente del conducente, (omissis), e un trattore, condotto da (omissis), di proprietà di (omissis) (omissis) e assicurato con la (omissis), l'INAIL erogava nei confronti del trasportato (omissis) le prestazioni assistenziali a suo carico, ritenendo si trattasse di infortunio *in itinere*, quindi, nel 1992, si surrogava nei diritti del danneggiato proprio assistito ex art. 1916 c.c. e ex art. 28 della legge n. 990 del 1969, agendo in giudizio per ottenere la condanna in solido della (omissis), nonché di conducente e proprietario dei due veicoli coinvolti nell'incidente, previa dichiarazione della loro civile responsabilità in ordine alle lesioni riportate da (omissis) a seguito dell'incidente; veniva chiamato in causa il (omissis) (omissis) s.p.a..

2. - La (omissis) eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva affermando che il trasportato sul veicolo da essa assicurato non potesse considerarsi beneficiario dell'assicurazione obbligatoria, in quanto fratello, anche convivente, del conducente e proprietario del veicolo.

3. - Il Tribunale di Nuoro accertava la responsabilità paritaria dei conducenti dei due veicoli nella provocazione del sinistro, e condannava tutte le parti, in solido, a rifondere all'Inail la cifra da questa corrisposta a (omissis), rimasto danneggiato nel sinistro stradale allorchè era trasportato, per recarsi al lavoro, sulla vettura del fratello.

4. - L'(omissis) proponeva appello, deducendo che, ai sensi dell'art. 1916, secondo comma, c.c. l'azione di surrogazione dovesse essere dichiarata inammissibile nei confronti del (omissis), in forza del disposto del secondo comma della norma, che stabilisce che "la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici" e, di conseguenza, che l'azione proposta nei confronti della

compagnia di assicurazioni dovesse qualificarsi come inammissibile o improponibile.

Rilevava inoltre che, ai sensi dell'art. 4 lett. b) della legge n. 990 del 1969 il danno patito da (omissis) non rientrava nella garanzia assicurativa, e di conseguenza che l'(omissis) non avrebbe potuto essere evocata in giudizio. Evidenziava che l'Inail avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese verso il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada (d'ora innanzi, FGVS), essendo il trasportato stato danneggiato "da un veicolo non regolarmente assicurato".

5. - La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'(omissis) e l'appello incidentale dei (omissis) e (omissis): richiamando i principi affermati da Cass. n. 25470 del 2007, affermava che, giacchè il danneggiato trasportato per sinistro precedente alla pronuncia della Corte cost. n. 188 del 1991 non può agire contro il congiunto che sia conducente-proprietario del veicolo ove è trasportato, né contro la sua compagnia di assicurazioni, e giacchè l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del FGVS, e ne traeva la conseguenza che anche l'INAIL dovesse rivolgersi per il recupero della somma erogata al FGVS; mentre per quanto concerneva la situazione del conducente e proprietario dell'altro veicolo, sempre in ragione del difetto di legittimazione passiva della avversaria compagnia di assicurazioni, escludeva la solidarietà e riduceva la condanna nei loro confronti nella misura della loro responsabilità, ovvero al 50%.

6. - L'I.N.A.I.L. propone ricorso, articolato in tre motivi, nei confronti di (omissis), della Compagnia Assicuratrice (omissis) s.p.a., e della (omissis) s.p.a., per la cassazione della sentenza n.264\2013, emessa in data 4 luglio 2013 dalla Corte d'Appello di Cagliari in riferimento al capo in cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'impresa di assicurazioni (omissis) s.p.a.

Resistono con controricorso la (omissis) e la (omissis).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

La (omissis) e l'Inail hanno depositato memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo**, l'istituto ricorrente denuncia la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge n. 990 del 1969, nel testo sostituito dall'art. 1, secondo comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n.39, nel testo precedente alle modifiche introdotte con legge n. 142 del 1992.

Critica la decisione impugnata laddove, facendo proprio l'insegnamento di Cass. n. 25470 del 2007, in contrasto con il *dictum* della precedente pronuncia a Sezioni unite n. 14486 del 2003, ha affermato che i danni alla persona derivanti da sinistri stradali avvenuti prima della pubblicazione di Corte cost. n. 188 del 1991, riportati dai prossimi congiunti dell'assicurato, debbano essere indennizzati dal FGVS e non dall'assicurazione del veicolo sul quale sono trasportati.

Ricostruisce il dibattito giurisprudenziale sorto subito dopo la pronuncia della Corte costituzionale, in cui si è posto il problema se essa si applicasse anche ai contratti di assicurazione precedenti, e ricorda che a fronte del formarsi di due contrapposti orientamenti, rappresentati da Cass. n. 12723 del 1997 e da Cass. n. 10542 del 2000, la Cassazione intervenne a Sezioni unite, componendo il contrasto, con la pronuncia n. 14486 del 2003, il cui principio di diritto così recita: *"La parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n.188 del 1991, dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n.990 - nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al terzo grado del proprietario del veicolo - ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti dell'assicurato, prima esclusi dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a conseguire dall'assicuratore, nei limiti del massimale di polizza convenuto nel contratto, l'intero risarcimento dovuto, senza diritto dell'assicuratore a rivalsa verso l'assicurato"* .

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia operato una ricostruzione normativa inesatta e contrastante con il *decisum* delle Sezioni unite, adottata facendo esclusivo riferimento all'unica decisione di legittimità successiva, che si è discostata dal punto di arresto delle Sezioni unite, ed evidenzia che la sezione semplice non avrebbe dovuto pronunciarsi in difformità avendo l'obbligo, ex art. 374 c.p.c., di rimettere nuovamente alle Sezioni unite, con ordinanza motivata, la decisione sul ricorso, se non si fosse trovata d'accordo con il principio affermato dall'organo di nomofilachia.

Il primo motivo è **fondato**.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 188 del 2 maggio 1991 ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico, fondando la decisione sulla necessità di rimuovere una disparità di trattamento incompatibile con la necessità di tutelare il preminente diritto alla salute.

La tutela dei congiunti trasportati è stata imposta anche a livello europeo, dalla direttiva europea n. 84/5/CEE, che ha imposto un termine di definitiva conformazione del diritto nazionale al diritto comunitario che andava a scadere il 31 dicembre 1988. E' stato già escluso in sede di legittimità che si tratti di direttiva "self executing", applicabile ai rapporti orizzontali tra danneggiato e/o assicurato, da un lato, ed assicuratore del danneggiante, dall'altro (v. Cass. n. 23430 del 2014, tra le altre); quindi le sue disposizioni trovano diretta applicazione solo laddove lo Stato non si sia conformato ad essa entro il termine e per il periodo successivo alla scadenza del termine stesso (v. Cass. n.2379 del 2008 :*" L'art. 3 della direttiva n. 84/5/CEE, che vieta di escludere, a motivo del legame di parentela, i membri della famiglia (anche) del conducente dal beneficio dell'assicurazione per la responsabilità civile riguardante i danni alla persona, è norma generale ed incondizionata, che concerne una fattispecie*

precisa e puntuale (come l'illecito della circolazione di autoveicoli produttivo di danno ingiusto), non contenente alcuna deroga espressa al principio di tutela della vittima del sinistro, deroga che, nell'ambito del diritto interno italiano, non può essere rinvenuta nell'art. 2054 cod. civ., il cui testo è preesistente alla direttiva predetta e non è stato oggetto di successive modificazioni. Ne consegue che il suddetto art. 3 della direttiva deve trovare diretta applicazione, in luogo dell'art. 4, lett. a), della legge n. 990 del 1969 nel testo anteriore alla novella recata dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, nel caso di danni alla persona del coniuge trasportato comproprietario dell'autovettura in regime di comunione di beni a seguito di sinistro verificatosi (nella specie, nel settembre 1989) successivamente alla scadenza del termine (31 dicembre 1988), imposto dall'art. 5 della stessa direttiva, per la definitiva conformazione del diritto nazionale a quello comunitario, ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 142 del 1992."

Poiché nel caso di specie, i fatti si sono verificati nel 1987, e quindi prima della scadenza del termine entro il quale lo Stato italiano avrebbe dovuto conformarsi al disposto della direttiva, essi si situano in uno spazio di tempo sottratto alla immediata applicazione della direttiva. Rimane quindi da chiarire quale sia la tutela spettante ai congiunti dell'autore del sinistro, trasportati sulla sua vettura, ed in particolare se essi beneficino della tutela offerta dall'assicurazione obbligatoria del veicolo del loro congiunto, in questo ristretto arco temporale, concernente i sinistri verificatisi prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva CEE, e prima della pronuncia della Corte cost.

Con il codice delle assicurazioni, la posizione dei terzi trasportati è stata risolta attribuendo anche ad essi l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del trasportante-responsabile del sinistro (art. 141 cod. ass.).

La questione va risolta recependo integralmente il principio di diritto adottato, a risoluzione del precedente contrasto, dalle Sezioni unite con la sentenza n. 14486 del 2003, secondo il quale *"la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n.188 del 1991, dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n.990 - nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge,*

ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al terzo grado del proprietario del veicolo - ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti dell'assicurato, prima esclusi dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a conseguire dall'assicuratore, nei limiti del massimale di polizza convenuto nel contratto, l'intero risarcimento dovuto, senza diritto dell'assicuratore a rivalsa verso l'assicurato".

La sentenza impugnata si rifà all'orientamento più risalente, superato dalle Sezioni unite del 2003, e ripreso, successivamente ad esse, dalla sola, isolata pronuncia n. 25470 del 2007, che non si confronta motivatamente con l'autorevole arresto precedente, né suggerisce argomentazioni idonee a riaprire, per un diverso ordine di ragioni rispetto a quelle già vagliate dalle Sezioni unite, il contrasto ormai chiuso, secondo il quale le sentenze della Corte costituzionale sono inidonee ad incidere retroattivamente sui rapporti contrattuali interprivati che sono soggetti alla disciplina in vigore all'epoca in cui furono conclusi, e quindi per questi, tra i quali ricade il nostro caso, continua ad applicarsi il vecchio testo dell'art. 4 l. n. 990 del 1969, per cui i terzi trasportati sono esclusi dalla tutela della assicurazione obbligatoria, e di conseguenza l'Inail, non avendo i terzi alcuna azione verso l'assicurazione del trasportante non potrebbe utilmente surrogarsi agendo in rivalsa. La sentenza impugnata valorizza anche un passaggio motivazionale estratto dalla, ancora precedente, Cass. n. 10542 del 2000, secondo il quale qualora *"il contratto di assicurazione determini il rischio oggetto di copertura con esplicito riferimento al contenuto di una norma di legge, la norma medesima viene recepita con il valore di patto negoziale, per cui è irrilevante la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma, al fine di dedurne un diverso contenuto delle obbligazioni contrattuali a carico dell'assicuratore"*.

L'esigenza, imposta ormai a livello europeo, di assicurare una tutela uniforme alla condizione del terzo trasportato, sia o meno esso un congiunto del conducente e del proprietario, si coniuga con il superamento delle argomentazioni richiamate, contenuto già nell'ampia motivazione di S.U. n.

14486 del 2003: poiché nei contratti di assicurazione la regola convenzionale che escludeva la copertura del terzo trasportato ove congiunto dell'assicurato si rifaceva al contenuto della legge, qualora il contenuto della legge sia cambiato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, è immediatamente cambiato anche il contenuto della regola convenzionale che ad essa faceva riferimento, sicchè come la norma escludeva in precedenza la possibilità di ricollegare ad essa determinati effetti, così la sua parziale dichiarazione di legittimità costituzionale ha reso possibile che al contratto siano ricollegati - immediatamente - anche gli effetti venuti ad inerire alla disciplina, in funzione della quale esso era stato stipulato. Come già affermato da Cass. n. 5240 del 2000 (in tema di capitolati di appalti pubblici) la pronuncia di incostituzionalità non sostituisce alla norma dichiarata incostituzionale una diversa normativa, ma adegua la norma (ed anche la disposizione convenzionale che la recepisce) ai dettami della costituzione con effetti *ex tunc* con eccezione delle sole situazioni già esaurite; il principio è stato di recente riaffermato da Cass. n. 1644 del 2019, che ha sottolineato che *"l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza"*.

Da ultimo va osservato che l'obbligo per la sezione semplice di rimettere la decisione del ricorso con ordinanza motivata alle Sezioni unite, se ritiene di non condividere il principio di diritto da queste enunciato, introdotto con d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, sulla base dell'art. 27 comma 2 del predetto decreto, solo ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze e altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore, quindi non era ancora operativo nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza del 2007; il suo mancato rispetto non spiegherebbe comunque nessuna diretta rilevanza sulla validità della sentenza di merito impugnata, che si fondi su un principio di diritto affermato da sezione semplice che non abbia seguito la procedura vigente in caso di contrasto.

La pronuncia di merito è quindi errata, laddove ha affermato la mancanza di alcun obbligo risarcitorio in capo alla compagnia di assicurazioni del trasportante della (omissis) per le anzidette ragioni.

Con il **secondo motivo**, l'Inail denuncia la violazione degli artt. 1292 e 2055 c.c. da parte della sentenza impugnata, laddove ha condannato i corresponsabili dell'illecito, ovvero il conducente, il proprietario e la compagnia assicuratrice del secondo veicolo, il trattore, solo nella misura del 50% pari al loro grado di responsabilità nell'evento dannoso, violando il principio generale di solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, in base al quale ciascun obbligato deve essere condannato al risarcimento complessivo del danno, a prescindere dal grado di colpa, che rileva soltanto sotto il profilo interno.

Richiama cospicua giurisprudenza di legittimità in cui si afferma che la solidarietà passiva sussiste, a beneficio e rafforzamento delle garanzie del danneggiato, tutte le volte in cui si sia consumato un unico fatto dannoso, anche se esso sia frutto di più concause, pur autonome l'una dall'altra, e che l'accertamento della responsabilità dei singoli può essere utile solo ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso, in questo caso non proposta.

Il secondo motivo è **fondato**.

L'affermazione su cui si fonda l'accoglimento dell'azione surrogatoria nei confronti della (omissis) solo nella misura del 50%, pari alla percentuale di responsabilità gravante sul veicolo da essa assicurato, è errata, in quanto la solidarietà passiva è un principio generale posto a tutela del creditore, in questo caso il danneggiato (e per esso l'istituto che si surroga nei suoi diritti), e non può esserne circoscritta l'operatività in dipendenza della condizione di uno dei danneggianti. Può ricordarsi che persino quando il danno sia concausato da veicolo non identificato o non assicurato, e risponde per questo motivo il FGVS, sussiste la corresponsabilità tra questo e l'altro veicolo responsabile (v. Cass. n. 643 del 1991: *"L'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada (o per esso dell'impresa designata), secondo la previsione degli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste anche quando la responsabilità del conducente del veicolo non identificato non sia esclusiva e concorra con quella di soggetti identificati, di modo che, pure in tale ipotesi, il Fondo può*

essere chiamato dal danneggiato al pagamento dell'intero debito risarcitorio, ovvero può essere sottoposto al regresso del coobbligato che abbia soddisfatto il danneggiato medesimo, secondo le regole dell'art. 2055 cod. civ. (fermi restando i limiti dei massimali di legge"; v. anche Cass. n. 2313 del 1994).

E' bene puntualizzare che non può farsi discendere l'inammissibilità dell'azione surrogatoria dell'istituto (né tanto meno giustificare su questa base una limitazione della solidarietà passiva) neppure dal disposto del secondo comma dell'art. 1916 c.c., che prevede che "*... la surrogazione non ha luogo se il danno è causato da parenti o ad affini dell'assicurato con lui conviventi*", come sembra ritenere la controricorrente ^(omissis), né la questione è rimandata al giudizio di rinvio.

L'esclusione del diritto alla surroga, quando il danno sia arrecato da determinate categorie di persone previste dalla legge, si fonda sulla considerazione delle ricadute sociali ed economiche della surroga ove ammessa in questo tipo di ipotesi: la strettezza del legame parentale esistente tra danneggiante ed assicurato costringerebbe quest'ultimo, nella valutazione del legislatore, a sopportare il peso economico della surroga. La ratio della norma è dunque quella di evitare che sia vanificata la funzione della copertura assicurativa obbligatoria, come accadrebbe se fosse possibile per l'assicuratore agire in surrogazione nei confronti di un responsabile al quale l'assicurato debba fornire i mezzi per adempiere l'obbligazione risarcitoria. Tuttavia, l'esclusione della surroga nei confronti del congiunto (in questo caso, il fratello convivente della vittima) non comporta ex se l'esclusione della surroga nei confronti della assicurazione per la r.c.a di quest'ultimo, secondo il principio per cui la responsabilità dell'assicuratore viene meno solo se manca la responsabilità dell'assicurato. Poiché nel caso di specie non è più in contestazione che la responsabilità dell'assicurato sussista, sussiste anche la responsabilità del suo assicuratore e la possibilità che questi sia sottoposto all'esercizio del diritto di surroga: a tutela della finalità sociale che è chiamata ad assolvere, la solidarietà tra assicuratore per la r.c.a ed assicurato è strutturata come solidarietà c.d. sbilanciata o imperfetta, ovvero l'assicuratore può essere chiamato a rispondere anche

laddove l'assicurato non risponde (non è del resto l'unico caso : v. ad es. la circolazione *prohibente domino*, ex art. 1 della legge n. 990 del 1969).

In definitiva, il fatto che il fratello della vittima, benchè corresponsabile del sinistro, non fosse aggredibile con l'azione di surrogazione, non esclude, né riduce la responsabilità solidale di tutti gli altri obbligati.

Con il **terzo motivo** l'INAIL denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.

Il ricorrente sottolinea che a fronte della condanna di primo grado in solido nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, i soccombenti ^(omissis) e ^(omissis) non ebbero a proporre appello, mentre proponeva appello il ^(omissis), ma non in relazione al profilo della solidarietà passiva: quindi, la corte d'appello, laddove, come conseguenza del difetto di legittimazione passiva di ^(omissis) e ^(omissis), ha escluso la solidarietà passiva ponendo in capo alle parti relative al secondo veicolo l'obbligo di rifondere all'INAIL solo il 50 % della somma erogata al danneggiato terzo trasportato sull'altra vettura, ovvero in misura pari alla percentuale di responsabilità accertata in capo ad essi, oltre a violare il principio di solidarietà, è incorsa anche nel vizio di ultrapetizione.

Anche il terzo motivo di ricorso è **fondato**.

In mancanza di appello sul punto, il profilo della condanna solidale per l'intero dei soccombenti ^(omissis) e ^(omissis) era ormai passato in giudicato, e la sentenza impugnata che ne ha ridotto l'obbligo solidale al 50% è andata oltre le domande delle parti e l'intervenuta formazione del giudicato interno.

Il **controricorso** ^(omissis) ripropone, oltre alle considerazioni sopra esaminate, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'INAIL, già rigettata in primo grado, riproposta in appello e ritenuta assorbita dal giudice di appello dall'accoglimento del primo motivo di appello.

Trattasi di domanda non esaminabile in questa sede, e che potrà eventualmente essere esaminata nel corso del giudizio di rinvio, in quanto per essa non sussisteva l'onere di proporre ricorso incidentale, ancorchè condizionato, essendo la controricorrente pienamente vincitrice in appello, (v. Cass. n. 134 del 2017: "Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto

dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio. ”).

Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione che dovrà tornare ad esaminare la domanda di surrogazione proposta dall'Inail nei confronti del vettore e dell'assicurazione del vettore, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, decidendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12 giugno 2019


Il Consigliere estensore

Lina Rubino



Il Presidente

Roberto Vivaldi



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 1.7.OTT. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

